



Area Contributi e Prestazioni

Direzione Prestazioni Previdenziali

CIRCOLARE N. 11 DEL 23/06/2008

ALLEGATI N. 2

- A tutti i pensionati
- Alle Aree, Direzioni e Coordinamenti Professionali della Direzione Generale
- Alle Direzioni Interregionali e alle Sedi Compartimentali

LORO SEDI

- Al Sig. Presidente
- Ai Sigg. Componenti il Consiglio di Amministrazione
- Ai Sigg. Componenti il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
- Ai Sigg. Componenti il Collegio Sindacale

LORO SEDI

Oggetto: Prestiti ai pensionati estinguibili con cessione di quote della pensione. (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2006, n. 313: Regolamento di attuazione dell'articolo 13-bis del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80).

Sommario: *Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per la definizione delle istanze di cessione di quote della pensione per l'estinzione di prestiti contratti dai titolari di trattamenti pensionistici a carico dell'Ente.*

1. Premessa.

Il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 - *Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni* - ha previsto la possibilità di contrarre prestiti, da estinguersi con la cessione del quinto dello stipendio, unicamente per gli impiegati e salariati dello Stato, Regioni, Province, Comuni ed altri enti o istituti pubblici sottoposti a tutela o a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica.

Il comma 137 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, Legge Finanziaria per l'anno 2005, ha esteso anche ai dipendenti delle aziende private le disposizioni relative alla cessione di quote dello stipendio entro il limite del quinto dello stesso.

L'articolo 13 bis del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, apportando ulteriori modifiche al citato Testo Unico, infine, ha esteso ai pensionati pubblici e privati l'istituto in questione prevedendo per gli stessi la possibilità di contrarre prestiti con banche e intermediari finanziari da estinguersi con cessione di quote della pensione.

Il comma 346 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha aggiunto ulteriori precisazioni stabilendo che le cessioni aventi ad oggetto le pensioni erogate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, tra cui l'ENPALS, in deroga alle disposizioni generali in materia di cessione del credito, non hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti del debitore ceduto ma secondo le modalità individuate da Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sancendo, nello stesso comma, la salvaguardia del trattamento minimo.

Come previsto dal secondo comma del citato articolo 13 bis, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il Decreto Ministeriale 27 dicembre 2006, n. 313, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2007, con il quale sono state dettate le disposizioni attuative della norma in esame.

2. Adempimenti preliminari.

Adempimenti del pensionato.

Il pensionato, prima della stipula del contratto di cessione, **deve richiedere personalmente** all'ENPALS, allegando la fotocopia di un documento d'identità, la "dichiarazione di quota cedibile" nella quale viene indicata la somma cedibile della pensione.

Le banche e gli intermediari finanziari, all'atto della stipula del contratto, devono accertarsi che il pensionato sia in possesso della predetta dichiarazione.

Adempimenti delle Banche e degli Intermediari finanziari.

Tutte le banche e gli intermediari finanziari interessati alla concessione di prestiti a pensionati contro cessione del quinto della pensione, prima della stipula dei contratti, devono adempiere ad alcuni obblighi per il loro inserimento in un apposito elenco nell'archivio delle persone giuridiche accreditate presso l'Ente.

A tal fine, le banche e gli intermediari finanziari devono compilare, sottoscrivere e restituire all'Ente l'apposito modulo reperibile nel sito www.enpals.it nella sezione modulistica, indicando obbligatoriamente i seguenti dati:

- o ragione sociale e indirizzo della sede legale;
- o numero di iscrizione UIC o codice ABI;
- o partita IVA o codice fiscale;
- o nominativo del Legale Rappresentante;
- o nominativo del funzionario preposto ai rapporti con l'Ente, con relativo riferimento telefonico, fax ed e-mail;

- coordinate bancarie dell'univoco conto corrente scelto per l'effettuazione del versamento mensile delle quote di pensione oggetto di cessione.

Il modulo deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante della Banca o dall'Intermediario Finanziario con **firma autenticata** ed inviato al seguente indirizzo:

ENPALS
Direzione Prestazioni Previdenziali
Ufficio Gestione Ruolo e Contenzioso
Viale Regina Margherita 206
00198 ROMA

Tale adempimento deve essere assolto anche dalle banche ed intermediari finanziari che hanno notificato contratti di prestito estinguibili con cessione di quote di pensione prima dell'entrata in vigore del citato D.M. n. 313/2006 ossia prima del 23 febbraio 2007.

I soggetti così "conosciuti" non dovranno assolvere alla predetta formalità per i successivi contratti di prestito, salvo qualsiasi modifica delle informazioni fornite e dei requisiti posseduti di cui hanno l'**obbligo** di fornire tempestiva notizia all'Ente.

Adempimenti dell'Ente.

L'Ente provvede alla verifica preliminare della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1 del Decreto Ministeriale n. 313/2006, che prevede che i prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del D.P.R. n. 180/1950, possano essere concessi, oltre che dalle banche, da intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale, tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi (UIC), previsto dall'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 a condizione che il loro oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti.

Dall'1.1.2008 (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231) l'UIC è soppresso e le sue funzioni sono esercitate dalla Banca d'Italia che succede in tutti i rapporti giuridici di cui l'UIC è titolare.

La verifica dell'iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco previsto dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 e dell'iscrizione degli istituti di credito nell'albo delle banche avviene tramite collegamento diretto al sito della Banca d'Italia, www.bancaditalia.it.

3. La notifica.

Ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.M. n. 313/2006, la notifica della cessione può essere effettuata in qualsiasi forma, purché recante data certa, e con modalità che consentano all'amministrazione che deve operare la trattenuta di identificare la provenienza della notifica stessa.

La notifica deve essere inviata al seguente indirizzo:

ENPALS
Direzione Prestazioni Previdenziali
Ufficio Gestione Ruolo e Contenzioso
Viale Regina Margherita 206
00198 ROMA

Notifica di più contratti.

Non è possibile stipulare un altro contratto della stessa specie con una diversa banca o intermediario finanziario, ancorché residui in capo al pensionato una quota di pensione cedibile, prima dell'estinzione di un prestito precedente.

Pertanto, nel caso di notifica di più contratti di cessione stipulati da uno stesso pensionato con banche o intermediari finanziari diversi, si applica il criterio generale di natura temporale e si dà seguito al contratto notificato in data più remota.

Nel caso di più contratti stipulati da uno stesso pensionato con una medesima banca o intermediario finanziario, si dà seguito al contratto notificato per ultimo e che presenta il piano di ammortamento più aggiornato.

Nel caso pervenga dalla stessa banca o intermediario finanziario che ha erogato il prestito al pensionato una successiva notifica del medesimo contratto per una qualche modifica accessoria al contratto e che non comporta, ai sensi della legge, una novazione dello stesso, la data di notifica è quella del primo contratto.

I contratti notificati in data anteriore all'entrata in vigore del D.M. n. 313/2006, si considerano notificati il 23 febbraio 2007.

Cessione del credito ad altra banca o intermediario finanziario.

Nel caso in cui la banca o l'intermediario finanziario che ha erogato il prestito ceda ad altro soggetto il credito residuo vantato nei confronti del pensionato, la banca o l'intermediario finanziario che acquisisce il credito ha l'**obbligo** di darne immediata comunicazione all'Ente ottemperando, contestualmente, ai previsti, già elencati, adempimenti preliminari.

Effettuata la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1 del Decreto Ministeriale n. 313/2006, l'Ente prosegue le trattenute in favore del nuovo cessionario.

Non si è più nella fattispecie della cessione del credito qualora la banca o l'intermediario finanziario, invece di acquisire il credito dal soggetto che ha erogato il finanziamento in corso di restituzione, stipuli con il pensionato un contratto per l'importo corrispondente al debito residuo.

In tal caso, il contratto viene considerato come un nuovo prestito con una nuova data di notifica e, conseguentemente, è sottoposto alle regole stabilite dalla presente circolare per tutti i contratti della specie eccettuato che si procede a dare esecuzione allo stesso solo dopo avere acquisito, da parte del primo cessionario, la comunicazione dell'estinzione del prestito per il quale è in corso il recupero.

Alla notifica della cessione deve essere allegato il contratto di assicurazione sulla vita sottoscritto dal pensionato a garanzia del prestito, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 1 del D.P.R. 180/1950 (comma aggiunto dall'articolo 13 bis della Legge n. 80/2005).

4. La quota cedibile.

Come stabilito dal comma 3 (comma aggiunto dall'articolo 13 bis della Legge n. 80/2005) e dal comma 6 (comma aggiunto dal comma 346 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005) dell'articolo 1 del D.P.R. n. 180/1950, la quota cedibile è pari a un quinto della pensione, calcolato al netto delle ritenute fiscali e fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.

Il secondo comma dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale n. 313/2006, inoltre, ha precisato che, nel caso in cui il contraente il prestito sia titolare di più trattamenti pensionistici, per il calcolo della quota cedibile e la salvaguardia del trattamento minimo si deve fare riferimento alla totalità delle pensioni in godimento.

Nell'importo pensionistico da considerare per la determinazione della quota cedibile sono computate le maggiorazioni sociali e le altre somme aggiuntive della pensione, mentre non deve essere conteggiato l'assegno al nucleo familiare e devono essere detratti i conguagli a debito in corso di recupero al momento dell'accensione della trattenuta sulla pensione quali, ad esempio:

- i conguagli fiscali;
- le trattenute a seguito di sentenza;
- l'assegno alimentare;
- i pignoramenti presso terzi;
- il recupero di ratei di pensione percepiti e non spettanti,
- ecc.

Limiti alla cedibilità.

I trattamenti pensionistici integrati al minimo di legge, ovvero di importo inferiore a tale minimo, non possono essere oggetto di cessione.

Per l'assegno ordinario di invalidità non confermato definitivamente, il contratto di cessione non può avere durata superiore al periodo di validità dell'assegno e l'importo da considerare è quello al netto, oltre che delle ritenute fiscali, anche delle trattenute connesse alle disposizioni vigenti in materia di incumulabilità con i redditi del pensionato.

Le pensioni di reversibilità corrisposte a più titolari sono escluse dal calcolo della quota cedibile.

Anche per il trattamento pensionistico ai superstiti, l'importo sul quale calcolare la quota cedibile è quello al netto sia delle ritenute fiscali che delle eventuali trattenute connesse ai regimi di incumulabilità con i redditi del pensionato.

In nessun caso la quota cedibile può essere adattata alla rata di ammortamento.

La quota cedibile è determinata sulla base delle prestazioni erogate al cedente all'atto della richiesta della "dichiarazione di cedibilità".

L'Ente è esonerato da responsabilità nel caso di variazioni della quota cedibile conseguenti a successive modifiche delle prestazioni.

L'ammontare della nuova quota cedibile viene tempestivamente comunicato al cedente e al cessionario e la quota rideterminata continua ad essere trattenuta sulle mensilità successive.

L'estinzione del prestito è prevista nel periodo massimo di dieci anni (articolo 1, comma 3, del D.P.R. n. 180/1950, comma aggiunto dall'articolo 13 bis della Legge n. 80/2005).

5. Istruttoria dei contratti.

All'atto della notifica del contratto, il pensionato deve avere richiesto preventivamente la "dichiarazione di quota cedibile", le banche ed intermediari finanziari devono essere "conosciuti" all'Ente per aver adempiuto agli adempimenti preliminari specificati al punto 2 della presente circolare e deve risultare allegato il contratto di assicurazione sulla vita, come precisato al punto 3.

La congruenza tra la rata di ammortamento del prestito e la quota di cedibilità va verificata all'atto della notifica della cessione pur essendo già stata resa al pensionato la "dichiarazione di quota cedibile".

Infatti, nel periodo di tempo trascorso tra il rilascio della dichiarazione e la notifica del contratto può essersi verificata una variazione della pensione e, quindi, della quota cedibile.

In tal caso, l'Ente ne dà immediata comunicazione al pensionato e al cessionario e avvia il piano di recupero nei limiti della nuova quota cedibile.

Inoltre, come previsto dall'articolo 7 del citato Decreto Ministeriale, i contratti devono risultare stipulati nel rispetto delle norme di trasparenza e di pubblicità delle condizioni contrattuali stabilite dal Titolo VI, Capo I e II del Decreto Legislativo n. 385/1993 e dalle disposizioni di cui all'articolo 2 della Legge n. 108/1996.

Pertanto, una delle verifiche istruttorie concerne il tasso d'interesse applicato al finanziamento che non deve superare il cosiddetto "tasso soglia" anti-usura che si calcola aumentando del 50% il tasso effettivo globale medio (TEGM) relativo alla categoria di operazioni alla quale appartiene il finanziamento effettuato.

Nel caso in cui nel contratto siano riportati due TEGM, uno al netto ed uno comprensivo del premio assicurativo, è il primo a dover essere valutato.

Per la comparazione del TEGM deve essere utilizzato il tasso riferito al trimestre in cui viene notificato il contratto.

Per i contratti notificati anteriormente all'entrata in vigore del Decreto attuativo n. 313/2006, deve essere preso a riferimento il tasso del primo trimestre 2007.

Il TEGM deve essere sempre indicato nel contratto.

6. Decorrenza della cessione.

L'articolo 4 del Decreto Ministeriale 27 dicembre 2006 opera una distinzione, in materia di efficacia della cessione, per le pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, qual è l'ENPALS, adottando il termine previsto dall'articolo 28, comma 2 del D.P.R. n. 180/1950 nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 346 della Legge n. 266/2005 e, pertanto, l'effetto decorre dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la notifica.

Nel caso di notifiche erronee o incomplete, la ritenuta viene effettuata il mese successivo a quello del perfezionamento della notifica stessa.

Le eventuali rate già scadute, ai sensi del citato articolo 4, vengono recuperate mediante l'applicazione di una ritenuta aggiuntiva mensile, nei limiti di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 180/1950, per il tempo necessario al recupero dei mesi arretrati.

Pertanto, i limiti di recuperabilità delle rate già scadute sono gli stessi previsti, nel titolo V del D.P.R. n. 180/1950 (articolo 68), per gli stipendi in caso di concorso di cessioni e pignoramenti e, conseguentemente, la ritenuta aggiuntiva mensile sulla pensione non può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti della pensione, valutati al netto delle ritenute, e la rata di cessione di competenza del mese.

7. Estinzione anticipata del prestito.

Il cessionario deve comunicare immediatamente all'Ente l'eventuale estinzione anticipata del prestito da parte del cedente ed è tenuto al rimborso di eventuali quote di pensione che siano state ad esso corrisposte successivamente all'estinzione del prestito.

L'Ente provvede tempestivamente all'interruzione delle trattenute.

8. Eliminazione della pensione.

In caso di eliminazione della pensione, l'Ente ne dà immediata comunicazione alla banca o all'intermediario finanziario erogante il prestito e provvede d'ufficio, nei confronti del cessionario al recupero delle eventuali quote di pensione corrisposte successivamente alla decorrenza dell'eliminazione.

9. Gestione delle richieste già pervenute.

Dal momento in cui l'articolo 13-bis del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con

modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto la possibilità per i pensionati di contrarre prestiti estinguibili con cessione di quote della pensione, sono pervenute all'Ente numerose notifiche di contratti in tal senso ancor prima dell'emanazione e dell'entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal secondo comma dello stesso articolo 13-bis.

Come evidenziato al punto 3 della presente circolare, i contratti notificati anteriormente all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 313/2006, si considerano notificati il 23 febbraio 2007.

Le banche e gli intermediari finanziari devono adempiere nei confronti dell'Ente, che ne ha fatto esplicita richiesta, a tutti gli obblighi elencati al punto 2.

Inoltre, gli stessi devono fornire ogni utile e necessaria notizia in merito al prestito, a suo tempo, contratto dal pensionato ed in particolare se il prestito è ancora attivo ovvero è stato estinto.

Nel caso in cui il prestito sia ancora attivo ed il pensionato abbia, nel frattempo, provveduto personalmente al pagamento delle rate, le banche e gli intermediari finanziari devono, altresì, comunicare all'Ente l'ammontare della somma complessiva residua, l'ammontare della rata ed il numero di rate previste per l'estinzione del prestito sempre nel limite delle 120 rate totali.

L'Ente ha inviato ai pensionati la "dichiarazione di quota cedibile" e, contestualmente, ha invitato gli stessi a fornire l'eventuale disconoscimento del consenso alla cessione del quinto della pensione.

Il disconoscimento deve pervenire all'Ente entro 30 giorni dalla data di comunicazione ENPALS; decorso infruttuosamente tale termine, il consenso si ritiene confermato.

Per i contratti notificati successivamente al 23 febbraio 2007 e sino alla pubblicazione della presente circolare, valgono le medesime modalità istruttorie.

Per le situazioni pregresse indicate, la trattenuta viene effettuata a far data dal mese successivo a quello del perfezionamento da parte delle banche e degli intermediari finanziari degli adempimenti posti a loro carico e trascorso infruttuosamente il termine di 30 giorni per l'eventuale disconoscimento del consenso da parte del pensionato.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Massimo Antichi*)

E.N.P.A.L.S.

Direzione Prestazioni Previdenziali
Ufficio Gestione Ruolo e Contenzioso
Viale Regina Margherita, 206
00198 R O M A

Oggetto: Accreditoamento ai fini dell'erogazione di prestiti con cessione del quinto della pensione (D.P.R. n. 180/50). Trasmissione dei dati attestanti il possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 313/2006.

Al fine di consentire all'ENPALS di dar corso ai prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione stipulati da titolari di prestazioni di questo Ente, si forniscono le seguenti informazioni relative alla posizione anagrafica:

Ragione Sociale _____

Indirizzo sede legale _____

Codice U.I.C. _____ Data iscrizione U.I.C. _____

Codice ABI _____

Partita IVA/Codice Fiscale _____

Legale Rappresentante _____

Funzionario incaricato _____

Telefono _____ Fax _____ e-mail _____

Coordinate Bancarie dell'univoco conto scelto per il versamento delle quote:

ABI _____ CAB _____ IBAN _____

Conto corrente _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

SPAZIO PER L'AUTENTICA DELLA FIRMA

E.N.P.A.L.S.

Direzione Prestazioni Previdenziali
Ufficio Gestione Ruolo e Contenzioso
Viale Regina Margherita, 206
00198 R O M A

OGGETTO: Richiesta di comunicazione di quota di cedibilità.

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____ residente a _____

_____ Via/Piazza _____

telefono _____ in qualità di titolare di pensione ENPALS, matricola

n. _____ richiede la dichiarazione della quota di cedibilità per prestiti

estinguibili con cessione di quote di pensione.

Decreto del Ministero dell'Economia delle Finanze 27 dicembre 2006, n. 313; regolamento di attuazione dell'art. 13-bis del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80.

Firma

Luogo e data _____

In allegato fotocopia di documento d'identità.